



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

MORTUARIA

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
Legge Regionale PIEMONTE 31 ottobre 2007, n. 20
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2009,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15.12.2010 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21.11.2011)

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all' Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO). Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all' Azienda Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Aziende Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO) è tenuta a tenere aggiornato il registro del Comune contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO).

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio Medico legale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO).

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio Medico Legale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore dell'UOA di medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO) adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Azienda Sanitaria Locale limita l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto di cadaveri di cui all'art. 16 alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Art. 13

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è vestito. E' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma e ciò, sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso, i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa. Inoltre la salma dovrà essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la

destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 16, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 16

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 17

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 18

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 19

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 20

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 21

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 20 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 26 e 27 seguendo le prescrizioni dell'articolo 14.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 23, 24 e 25 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 22

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 20.

Art. 23

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio

1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.

2. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale procedura non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati (art. 8 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993, n. 24). Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'unità; sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è; avvenuto il decesso.

4. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

6. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 24

1. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è oltre, a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'autorità; sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990; dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 26;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità; competente del Paese di estradizione; certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

2. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego oltre che del telegrafo anche del telex del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

Art. 25

1. Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 26;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 26

1- I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità; del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può; essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è; invalso l'uso di disporla all'esterno. La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

2. Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.

3. L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno. Il criterio base è; che ogni parete, sia essa più; o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più; tavole secondo quanto indicato dallo stesso articolo Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento. Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale a pareti bombate, ecc.).

4. E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è; destinato ad inumazione). E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

5. Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò;, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta. Con l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo). I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi. Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà; più; pratico fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

6. La norma di cui all'art. 30/13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è; inferiore ai 100 km. Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11. Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

7. Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino nei casi in cui è; prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.

8. Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è; fuori del territorio del comune, si userà; una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è; di 20 mm.

9. Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

10. E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

11. E' vietato ai sensi dell'art. 75/9, del D.P.R. n. 285/1990 di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

12. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura, qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto

a fissare o neutralizzare i gas se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

13. E' fatto obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'apposizione della targhetta metallica esterna è indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione. Analogamente, si dovrà utilizzare tale medaglia anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, dovrà essere di materiale refrattario.

14. Per tutto quanto non indicato nel presente art. 26, si dovrà fare riferimento alla'Art. 9 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993, n. 24

Art. 27

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 26, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 28

1. Per il trasporto di cui all'art. 26, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Tale trattamento viene eseguito esclusivamente su salme trasportate all'estero.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 29

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 30

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 31

1. Per il trasporto entro il territorio Comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 32

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26, dovrà essere eseguito come previsto dall'Art. 8 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993, n. 24.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo IV

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 33

1. Il Direttore dell'UOA di Medicina legale dell'Azienda Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo V

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 34

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 35

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 36

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimitero spettano al Sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 37

1. Tutti i Cimiteri, sia Comunali che Consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il Responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 38

1. I registri indicati nell'art. 37 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo VII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 39

1. L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 40

1. Il progetto di ampliamento del cimitero esistente e/o la costruzione di nuovo deve essere preceduto da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e deve essere deliberato dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione del progetto si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 41

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di Cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni

accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 42

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

4. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 43

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Art. 44

1. Nell'area di cui all'art. 43 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 45

1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del Cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 46

1. Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 47

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 48

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo VIII

CAMERA MORTUARIA

Art. 49

1. Ogni Cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il Cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 50

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo IX

OSSARIO COMUNE

Art. 51

1. Ogni Cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 70 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 52

1. Le cellette raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco, i resti di cadaveri esumati dal Campo Comune o estumulati da tombe private o loculi, oltre che le ceneri delle salme cremate.

2. Sulle lastre di chiusura potranno essere applicati, con oneri e spese a diretto carico del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita, la data di morte, il portalampada, il portafiori ed il portaritratto. Sono ammessi ritratti a smalto o in porcellana.

Tutti i suddetti accessori dovranno essere posizionati in modo da non fuoriuscire dall'ingombro massimo della lastra di chiusura per non interferire con le lastre adiacenti.

Gli accessori dovranno essere unicamente in bronzo colore naturale e dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:

altezza largh. prof.

- porta lampada (compresa lampada) cm. 13 cm. 8 cm. 6

- portafiori cm. 8 cm. 6 cm. 6

- scritte (lettere) cm. 3

- scritte (date e numerazione) cm. 2,5

- portaritratto (rettangolare, ovale o rotondo) cm. 8

3. Gli accessori acquistati direttamente dal concessionario dovranno applicati, a spese del concessionario stesso, sulle lastre di chiusura, da ditta specializzata nel settore, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione del contratto.

Capo X

INUMAZIONE

Art. 53

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cellette, cappelle, tombe di famiglia o monumentali ed edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 54

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 55

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con le lettere E - F del piano di distribuzione del cimitero.
Il campo indicato con la lettera G è tenuto a disposizione per le salme dei bambini e per casi di epidemie e calamità.

Art. 56

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del necroforo del cimitero, dopo aver coperto la fossa con la terra, una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

Art. 57

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 58

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 59

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni devono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

2. Il campo per l'inumazione dei fanciulli è indicato con la lettera G del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 60

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 come da articolo 82 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 61

1. Le sepolture ad inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 62

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 63

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 64

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. Sulle fosse è permesso, a cura e spese dei congiunti, il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, con dimensioni massime: lunghezza cm. 150, larghezza cm. 85, altezza cm. 130.
4. Gli interventi di manutenzione degli stessi sono a carico dei congiunti.
In caso di cedimento delle fosse di sepoltura, dovuto ad assestamento del terreno, qualora sulla sepoltura non vi sia la presenza di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la sistemazione della fossa è a carico del Comune, senza alcun addebito ai congiunti. In caso contrario tutte le spese saranno a totale carico dei congiunti.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampane.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 65

1. Sulle sepolture ad inumazione, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici ed i rami non invadano le tombe vicine.
2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio tecnico comunale, all'altezza prescritta.
Qualora ci fosse inadempienza, il Sindaco disporrà di autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.
3. E' pure consentito, a spese dei congiunti, delimitare la fossa con cordoni di materiale simili a quelli indicati al precedente art. 41.
E' vietato deporre materiale al di fuori della suddetta delimitazione.

Art. 66

1. Per calare nella fossa un feretro si dovrà dare la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a messo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 62.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' severamente vietato spogliare, appropriarsi di abiti, ornamenti e preziosi, ecc., i cadaveri.

Art. 67

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio tecnico comunale prima della scadenza stessa.

Capo XI

TUMULAZIONE

Art. 68

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette a tasse di concessione fissate con deliberazioni della Giunta Comunale.

2. La tumulazione di cadaveri nelle tombe di famiglia, archi o cappelle, nei colombari e nelle cellette ossario, verrà eseguita previo pagamento di una tassa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 69

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per tombe interrato e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia ed archi (si intendono le tombe interrato e fuori terra costruite direttamente dai privati su area data in concessione dal Comune): la durata della concessione è fissata in anni 99;
- b) tombe interrato e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia, archi (si intendono le tombe costruite dal Comune e date in concessione): la durata della concessione è fissata in anni 99;
- c) loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 50 dalla morte dell'intestatario (per quelli già dati in concessione);
- d) la durata della concessione è fissata in anni 35 dalla morte dell'intestatario (per quelli di nuova concessione).

2. I loculi potranno essere concessi solo ed unicamente a persone decedute, su richiesta dei parenti.

Potrà essere concesso, su richiesta dei parenti, contemporaneamente alla richiesta del loculo per la persona deceduta, se disponibile, un loculo per il coniuge.

In ogni caso la durata della concessione non può superare gli anni 50 dalla data di stipulazione dell'atto.

3. Cellette ossario individuali per la raccolta di resti mortali.

Le cellette ossario potranno essere concesse solo a estumulazione ed esumazione dei resti mortali, come previsto dall'art. 98 del presente Regolamento, o per su richiesta dei parenti.

Le cellette ossario potranno essere concesse anche per ospitare urne cinerarie previste dall'art. 96 del presente Regolamento.

La durata della concessione è fissata in anni 50.

La caratteristica dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia sono conformi a quelle previste per i colombari.

4. In caso di nuova costruzione di loculi o cellette ossario, il Comune, con apposito provvedimento, potrà assegnare in concessione loculi o cellette ossario, anche a persone in vita, che abbiano comunque compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano residenti nel Comune di Cameri all'atto del rilascio della concessione, nell'ambito di una percentuale pari al 50% dei posti costituenti l'intera costruzione.

Potrà essere concesso, contemporaneamente se disponibile e su richiesta dei richiedenti aventi diritto, un loculo per il coniuge

Art. 70

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse per una sola famiglia oppure per due famiglie compartecipati, residenti e non residenti nel Comune di Cameri. Nelle tombe di famiglia possono trovare tumulazione, senza pagamento, oltre alle salme dei familiari appartenenti anagraficamente alle predette famiglie, anche quelle persone ad esse legate da rapporti di parentela in linea retta (genitori e figli, avi e nipoti) od in linea collaterale di secondo grado (fratello e sorella) ed affini sino al secondo grado.

2. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura anche le salme, i resti mortali e le ceneri di tutti gli altri parenti in linea retta ed in linea collaterale (sino al sesto grado compreso) e tutti gli altri affini (sino al quarto grado compreso), previo pagamento nel primo caso di una somma pari al 30% della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, nel secondo caso pari alla metà della tassa minima di concessione stabilita per le cellette ossario (vedi artt. 74 e 78 del TITOLO V del Codice Civile – allegato 1 – tabella parentela ed affinità).

3. Nella tomba di famiglia potrà essere concessa in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare (anche uno solo dei concessionari) della tomba, la tumulazione della salma, dei resti mortali e delle ceneri di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma nel primo caso uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, nel secondo caso uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le cellette ossario individuale.

4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Gli eredi sono tenuti a notificare al Sindaco entro tre mesi dall'avvenuto decesso del concessionario, un documento legale da cui risulti in modo certo chi è subentrato per legge o per testamento al concessionario stesso nei diritti e negli obblighi stabiliti dall'atto

relativo: in caso di sua inadempienza non sarà permessa la tumulazione di alcuna salma. Solo in questo caso il Comune ha la facoltà di concedere in concessione una tomba di famiglia ad un non residente nel Comune di Cameri.

6. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

7. E' vietata la cessione di tombe di famiglia tra privati.

8. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

9. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

10. Il Comune potrà cedere in concessione alle famiglie (previste al comma 1) che ne facciano richiesta, tombe o cappelle gentilizie di nuova costruzione, senza concessione, retrocesse od abbandonate.

11. Al fine di tutelare l'interesse dei cittadini residenti nel Comune, la richiesta per la suddetta concessione, seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle richieste:

- fino a 30 giorni dalla comunicazione di messa in concessione di tombe e cappelle gentilizie, saranno accettate le richieste per i soli residenti nel Comune di Cameri;
- dal 31° al 60° giorno dalla comunicazione di messa in concessione di tombe e cappelle gentilizie, saranno accettate le richieste provenienti da non residenti nel limite massimo del 50% dei posti previsti per ogni concessione.
- Le domande pervenute oltre il 60° giorno saranno esaminate ed evase esclusivamente seguendo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 71

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

2. Le tariffe delle concessioni sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 72

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cellette e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 73

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) e d) del precedente art. 68.
2. Alla scadenza delle singole concessioni i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 74

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 75

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/90.

AREE PER TOMBE INTERRATE E FUORI TERRA: CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (costruite direttamente dai privati).

Art. 76

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe interrate e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia, tombe di famiglia monumentali su determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

3. Il richiedente dovrà presentare apposita domanda, da redigersi in competente carta bollata, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia. All'atto della concessione dell'area il richiedente dovrà versare il 50% dell'intero importo previsto dalle tariffe vigenti.

4. Il saldo dovrà essere versato contestualmente alla stipulazione dell'atto.

5. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

6. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 90 anni, salvo rinnovo.

Art. 77

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 78

1. Le domande per la costruzione di tombe interrato e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia, tombe di famiglia monumentali devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

2. I disegni devono recare la firma del concessionario e del progettista.

3. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Urbanistico – Edilizia.

4. Il Responsabile dell'Area Urbanistico – Edilizia potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Paesaggistica Comunale.

5. I singoli progetti dovranno essere autorizzati su conforme parere del Servizio competente dell'Azienda Regionale A.S.L. e sentita la Commissione Paesaggistica Comunale.

6. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

7. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

8. In corrispondenza delle tombe di famiglia realizzate nel cimitero, potranno essere realizzati monumenti funebri in materiale lapideo avente le dimensioni massime indicate nell'allegata tavola grafica, contrassegnata dalla lettera "A".

9. Le lastre di rivestimento della botola d'accesso dovranno essere realizzate con lo stesso materiale delle lapidi, essere costituite da almeno tre pezzi, con spessore massimo cm. 4, e dovranno essere semplicemente appoggiate alle lastre di chiusura in cemento della botola.

10. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

11. I lavori di costruzione delle tombe di famiglia, cappelle, archi, dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di stipula della concessione cimiteriale.

12. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono ottenere il certificato di agibilità rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistico – Edilizia allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Art. 79

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve svolgere l'opera, mediante apposita delimitazione a norma di legge, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale, nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 80

1. Il diritto di sepolcro è regolato secondo quanto previsto dagli artt. 69, 70, 71, 72, 73 e 74 del presente regolamento.

Art. 81

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 76, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 75, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 82

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 76 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato da professionista nominato a cura e spese del concessionario e successivo benestare del Servizio competente dell'Azienda Regionale A.S.L. e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 83

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 70

Art. 84

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori od aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Area Urbanistico – Edilizia secondo le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10. 07.2000, sentito il parere della Commissione Paesaggistica Comunale.

3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione del Sindaco.

4. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, **non escludendo la decadenza della concessione.**

TOMBE INTERRATE O FUORI TERRA: CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (tombe costruite dal Comune e date in concessione).

Art. 85

1. Il diritto di sepolcro è regolato secondo quanto previsto dagli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, e 83 del presente Regolamento.

Art. 86

MONUMENTI FUNEBRI

1. Sulle tombe di famiglia costruite dal Comune e date in concessione nei campi VIII – XI - X e contrassegnate dai nn. da 1 a 7, non potranno essere realizzati monumenti funebri in qualsiasi tipo di materiale lapideo, cemento, ferro, ecc.

2. In corrispondenza delle tombe di famiglia realizzate nel cimitero, potranno essere realizzati monumenti funebri in materiale lapideo avente le dimensioni massime indicate nell'allegata tavola grafica, contrassegnata dalla lettera "A".

3. Le lastre di rivestimento della botola d'accesso dovranno essere realizzate con lo stesso materiale delle lapidi, essere costituite da almeno tre pezzi, con spessore massimo

cm. 4, e dovranno essere semplicemente appoggiate alle lastre di chiusura in cemento della botola.

Art. 87

CAPPELLE GENTILIZIE

1. Sulle cappelle gentilizie costruite dal Comune e date in concessione, non si potranno effettuare interventi di manutenzione straordinaria riguardante la sostituzione delle lastre di rivestimento e di chiusura dei loculi e cellette ossario, che potrebbero modificare i colori del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di problemi di consistenza delle lastre di chiusura dei loculi e ossari e su richiesta da parte del concessionario della Cappella Gentilizia, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, potrà verificata la veridicità di quanto richiesto (sentito il parere della Commissione Paesaggistica Comunale), potrà autorizzare il concessionario a sostituire, a proprie spese e senza nulla pretendere dal Comune, le suddette lastre. Gli accessori ed ornamenti posti sul pavimento della cappella, non dovranno essere fissati a pavimento e dovranno essere facilmente removibili per eventuali interventi ordinari e straordinari da eseguirsi da parte del Comune.

COLOMBARI

Art. 88

1. La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente Art. 68.

- a) La durata della concessione è fissata loculi individuali in anni 50 dalla morte dell'intestatario (per quelli già dati in concessione);
- b) la durata della concessione è fissata in anni 35 dalla morte dell'intestatario (per quelli di nuova concessione).

2. I loculi potranno essere concessi solo ed unicamente a persone decedute, su richiesta dei parenti.

3. Potrà essere concesso, su richiesta dei parenti, contemporaneamente alla richiesta del loculo per la persona deceduta, se disponibile, un loculo per il coniuge. in anni 50 dalla morte dell'intestatario. I loculi potranno essere concessi a persone decedute a qualsiasi età, su richiesta dei parenti.

4. Nei colombari è ammesso, a seguito richiesta precedentemente motivata da parte del defunto, il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro consenso scritto del concessionario.

5. Nei colombari è altresì ammessa, a seguito di manifestazione di volontà resa dall'intestatario o eventualmente dai soli soggetti in rapporto di parentela entro il 2° grado, il collocamento di resti mortali o ceneri di altre salme riferite a soggetti in rapporto di parentela entro il 2° grado con il concessionario, i quali abbiano perso la residenza per motivi di forza maggiore ed indipendenti dalla loro volontà. La Giunta Comunale autorizza

tale collocamento acquisito il parere del responsabile del servizio competente, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario.

Art. 89

1. Le lastre in materiale lapideo di chiusura esterna dei loculi saranno fornite dall'Amministrazione Comunale contemporaneamente ai lavori di realizzazione dei loculi.

2. Non potranno essere sostituite le lastre di chiusura dei loculi e cellette ossario, con materiali di natura e colorazione diversa da quelle già fornite dall'Amministrazione Comunale.

3. Sulle lastre di chiusura potranno essere applicati, con oneri e spese a diretto carico del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte, il portafiori, la lampada votiva ed il portaritratto. Sono ammessi ritratti a smalto o in porcellana.

4. Tutti i suddetti accessori dovranno essere posizionati in modo da non fuoriuscire dall'ingombro massimo della lastra di chiusura per non interferire con le lastre adiacenti, su disposizione da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

5. Gli accessori dovranno essere unicamente in bronzo colore naturale e dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:

altezza largh. prof.

- portalampada (compresa la lampada) cm. 18 cm. 9 cm. 7

- portafiori cm. 20 cm. 14 cm. 12

- scritte (lettere) cm. 4

- scritte (date e numerazione) cm. 2,5

- cornice (rettangolare, ovale o rotonda) dimens. max cm. 12

6. Gli accessori acquistati direttamente dal concessionario dovranno essere applicati, a spese del concessionario stesso, sulle lastre di chiusura, da ditta specializzata nel settore, previa autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

7. E' vietato posizionare fiori, portafiori, ceri e lumini nelle aree comuni (porticato dei colombari, vialetti interni, ecc.) ad esclusione del periodo della ricorrenza dei defunti.

In tale ricorrenza, il custode o l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel caso i suddetti articoli impediscano, ostacolino e/o rendano pericoloso il passaggio per visita ai defunti, senza alcun preavviso li potranno rimuovere.

Art. 90

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90).

Art. 91

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può, quindi, essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

2. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
3. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
4. Per le concessioni in scadenza il Comune procederà con i tempi ed i termini previsti dal precedente art. 73.
5. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.
6. Qualora, prima del termine della concessione, venga tolta la salma per qualsivoglia motivo ed oltre cinque anni dalla data di concessione, la disponibilità del loculo ritornerà al Comune senza alcun rimborso per gli aventi diritto.
7. E' data facoltà di retrocessione di loculi e cellette ossario non utilizzati, rimborsando agli aventi diritto l'80% (ottanta per cento) dell'importo della tariffa vigente all'atto della concessione, senza rivalutazione inflativa.
8. E' data facoltà di retrocessione di loculi e cellette ossario utilizzati, per un periodo inferiore ai cinque anni dalla data di concessione, rimborsando agli aventi diritto l'80% (ottanta per cento) dell'importo della tariffa vigente all'atto della concessione, diminuito di un ulteriore 10% per ogni anno utilizzo dello stesso.

Capo XII

CREMAZIONE

Art. 92

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 93

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 94

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 20, 23, 24 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 95

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito

verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 96

1. La cremazione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge regione Piemonte 31 ottobre 2007, n.20.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

4. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all' articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

6. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

7. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 dalla legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

8. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

9. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

10. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

11. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

12. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

13. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) l'area all'interno del cimitero comunale viene individuata, presso la tomba di proprietà comunale contraddistinta nel campo X al numero 7 l'area destinata a cinerario comune e/o, in caso di sepoltura singola, nelle cellette ossario che assumono, nel caso specifico la funzione di cinerario ai sensi dell' articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

d) in montagna a distanza di almeno 200 mt. (duecento metri) da centri ed insediamenti abitativi;

e) nei laghi, ad oltre 100 mt. (cento metri) dalla riva e nei fiumi. La dispersione in tali luoghi è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti (art. 4 comma 3 L.R. 20/2007);

f) in aree naturali ad una distanza di almeno 200 mt. (duecento metri) da centri ed insediamenti abitativi.

14. La dispersione è vietata nel centro abitato di Cameri come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

15. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

16. La dispersione delle ceneri dovrà essere eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

17. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

18. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

19. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, collettiva, riportante solo ed unicamente i dati anagrafici del defunto (cognome, nome, data di nascita e di morte). Il costo delle scritte identificative del defunto, sono a totale carico dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2. Essendo la targa commemorativa, a ricordo dei defunti, collettiva, per uniformità e razionalità, le scritte dovranno essere uguali a quelle utilizzate per le cellette ossario.

20. Nel caso l'ultima residenza del defunto sia stata nel Comune, indipendentemente dal luogo nel quale sia avvenuta la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

21. Nel presente Regolamento si prende atto che la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è stata abrogata.

Capo XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 97

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n. 285/90.

Capo XIV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 98

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzeranno per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni, vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 99

1. Le esumazioni e le estumulazioni saranno effettuate previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per le suddette operazioni deve essere rispettato quanto previsto dagli artt. da 82 a 89 del D.P.R. 285/90.
3. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione

dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del Cimitero.

4. Quando si accerti che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 100

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L. NO) dichiarerà che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 101

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta Autorità.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del necroforo.

Art. 102

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il necroforo del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 103

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. L'A.S.L. limiterà l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto di cadaveri di cui all'art. 16 alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari,

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90.

Art. 104

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano particolari condizioni previste.

Art. 105

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 67. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 106

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni deve sempre assistere il necroforo, mentre è facoltativa la presenza del coordinatore sanitario dell'ASL. limiterà l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto di cadaveri di cui all'art. 16 alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Capo XV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 107

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 108

1. Il terreno di un Cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la

durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del Cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo Cimitero.

Art. 109

1. In caso di soppressione del Cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 110

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 111

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei Cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 112

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 113

1. Il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.
2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.

Capo XVII

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 114

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, provvederà con apposito atto deliberativo alla nomina del funzionario responsabile.

Art. 115

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - 1) per la parte amministrativa:
 - a) l'Ufficio di Stato Civile per il rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura e la tenuta dei registri;
 - b) l'Ufficio Tecnico Comunale Area Lavori Pubblici e Patrimonio ed Area Urbanistica – Edilizia per l'aggiornamento anagrafica concessionari, e per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle tombe;
 - c) l'Ufficio Segreteria per la stipulazione dei contratti di concessione;
 2. per la parte sanitaria l'A.S.L. NO;
 3. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica – Edilizia ed Area Lavori Pubblici e Patrimonio.
 4. per la parte operativa la ditta o società che ha in gestione il cimitero, che deve assicurare il seguente personale: un necroforo.
 5. per i compiti di sorveglianza generale è incaricato il locale Comando di Polizia Locale che collabora direttamente con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 116

1. Il necroforo del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento Comunale e dagli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 117

1. Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli, inoltre, scrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

3. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

4. Il responsabile della ditta o società che ha in gestione il cimitero comunale, è tenuto al controllo della compilazione dei registri suddetti.

Art. 118

1. Il necroforo del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) curare i tagli dell'erba dai campi comuni, regolare le dimensioni dei piccoli arbusti e provvedere alla rimozione delle erbe infestanti nei viali all'interno del cimitero;
- h) provvedere al regolare allineamento delle fosse;
- i) eseguire gli scavi nelle misure prescritte.

2. Inoltre ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) adempiere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;
- d) consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Capo XVIII

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 119

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 120

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte;
 - a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
- 2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, oltre a quelle di diversamente abili autorizzate dal Sindaco, previa presentazione di certificato di inabilità.**
3. E' consentito l'accesso in bicicletta previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 121

1. I lavori di manutenzione e l'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo di commemorazione dei defunti.

Art. 122

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;

- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Capo XIX

CONTRAVVENZIONI

Art. 123

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dagli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 124

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il personale addetto ai lavori del Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 125

1. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 85 del D.P.R. 285/1990, dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN-ECO del 25.6.1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 dell'1.7.1992 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Capo XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 126

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 127

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 1.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni sanitarie e quelle comunque incompatibili con gli articoli del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

INDICE

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 -	pag. 2
ART. 2 -	pag. 2
ART. 3 -	pag. 3
ART. 4 -	pag. 3
ART. 5 -	pag. 3
ART. 6 -	pag. 3
ART. 7 -	pag. 4

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8 -	pag. 4
ART. 9 -	pag. 4
ART. 10 -	pag. 4
ART. 11 -	pag. 5

CAPO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 12 -	pag. 5
ART. 13 -	pag. 5
ART. 14 -	pag. 5
ART. 15 -	pag. 6
ART. 16 -	pag. 6
ART. 17 -	pag. 6
ART. 18 -	pag. 7
ART. 19 -	pag. 7
ART. 20 -	pag. 7
ART. 21 -	pag. 7
ART. 22 -	pag. 7
ART. 23 -	pag. 7
ART. 24 -	pag. 8
ART. 25 -	pag. 9
ART. 26 -	pag. 9
ART. 27 -	pag. 11
ART. 28 -	pag. 11
ART. 29 -	pag. 11
ART. 30 -	pag. 11
ART. 31 -	pag. 12
ART. 32 -	pag. 12

CAPO IV – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 33 -	pag. 12
-----------	---------

CAPO V – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 34 - pag. 13

CAPO VI – DISPOSIZIONE GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 35 - pag. 13

ART. 36 - pag. 13

ART. 37 - pag. 13

ART. 38 - pag. 14

CAPO VII – COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 39 - pag. 14

ART. 40 - pag. 14

ART. 41 - pag. 14

ART. 42 - pag. 15

ART. 43 - pag. 15

ART. 44 - pag. 15

ART. 45 - pag. 15

ART. 46 - pag. 16

ART. 47 - pag. 16

ART. 48 - pag. 16

CAPO VIII – CAMERA MORTUARIA

ART. 49 - pag. 16

ART. 50 - pag. 16

CAPO IX – OSSARIO COMUNE

ART. 51 - pag. 17

ART. 52 - pag. 17

CAPO X – INUMAZIONE

ART. 53 - pag. 18

ART. 54 - pag. 18

ART. 55 - pag. 18

ART. 56 - pag. 18

ART. 57 - pag. 18

ART. 58 - pag. 19

ART. 59 - pag. 19

ART. 60 - pag. 19

ART. 61 - pag. 19

ART. 62 - pag. 19

ART. 63 - pag. 19

ART. 64 -	pag. 19
ART. 65 -	pag. 20
ART. 66 -	pag. 20
ART. 67 -	pag. 21

CAPO XI - TUMULAZIONE

ART. 68 -	pag. 21
ART. 69 -	pag. 21
ART. 70 -	pag. 22
ART. 71 -	pag. 23
ART. 72 -	pag. 23
ART. 73 -	pag. 23
ART. 74 -	pag. 23
ART. 75 -	pag. 24

AREE PER TOMBE INTERRATE E FUORI TERRA: CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (COSTRUITE DIRETTAMENTE DAI PRIVATI)

ART. 76 -	pag. 24
ART. 77 -	pag. 24
ART. 78 -	pag. 25
ART. 79 -	pag. 26
ART. 80 -	pag. 26
ART. 81 -	pag. 26
ART. 82 -	pag. 26
ART. 83 -	pag. 26
ART. 84 -	pag. 26
ART. 85 -	pag. 27
ART. 86 -	pag. 27
ART. 87 -	pag. 27
ART. 88 -	pag. 28
ART. 89 -	pag. 28
ART. 90 -	pag. 29
ART. 91 -	pag. 29

CAPO XII - CREMAZIONE

ART. 92 -	pag. 30
ART. 93 -	pag. 30
ART. 94 -	pag. 31
ART. 95 -	pag. 31
ART. 96 -	pag. 31

CAPO XIII – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

ART 97 -	pag. 33
----------	---------

CAPO XIV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 98 -	pag. 34
ART. 99 -	pag. 34
ART. 100 -	pag. 34
ART. 101 -	pag. 35
ART. 102 -	pag. 35
ART. 103 -	pag. 35
ART. 104 -	pag. 35
ART. 105 -	pag. 36
ART. 106 -	pag. 36

CAPO XV – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 107 -	pag. 36
ART. 108 -	pag. 36
ART. 109 -	pag. 36
ART. 110 -	pag. 37

CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 111 -	pag. 37
ART. 112 -	pag. 37
ART. 113 -	pag. 37

CAPO XVII – SERVIZI CIMITERIALI

ART. 114 -	pag. 38
ART. 115 -	pag. 38
ART. 116 -	pag. 38
ART. 117 -	pag. 38
ART. 118 -	pag. 39

CAPO XIX – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 119 -	pag. 40
ART. 120 -	pag. 40
ART. 121 -	pag. 40
ART. 122 -	pag. 40

CAPO XX - CONTRAVVENZIONI

ART. 123	pag. 41
ART. 124 -	pag. 41
ART. 125 -	pag. 41

CAPO XXI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 126 -	pag. 41
ART. 127 -	pag. 41
<u>INDICE</u> -	pag. 42